



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ACCADEMICA (MEMORANDUM D'INTESA) FRA  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E  
L'UNIVERSITA' DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

L'Università degli Studi di Padova, con sede in via VIII Febbraio n. 2, Padova, Italia, rappresentata dal suo Rettore Prof. Rosario Rizzuto, e l'Università di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXXX, rappresentata dal suo Rettore Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, convengono di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione Accademica (Memorandum d'intesa) avente il seguente contenuto:

**Articolo I: Oggetto**

L'Accordo (Memorandum) ha per oggetto la reciproca collaborazione accademica da realizzarsi mediante una o più delle seguenti attività:

- ricerche scientifiche e
- attività didattiche nell'ambito di discipline di comune interesse;
- mobilità di docenti e ricercatori;
- mobilità di studenti e di dottorandi per attività formative che saranno riconosciute mediante procedure concordate fra le Parti;
- scambio di informazioni e di risorse bibliografiche, condivisione di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità, attività di estensione (extension) universitaria, compresa la mobilità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario funzionale a tali scopi;
- partecipazione a seminari e incontri accademici.

**Articolo II: Esecuzione**

Qualora l'esecuzione di quanto convenuto nell'articolo precedente richieda l'intesa fra le Parti o l'impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum). Detti Protocolli indicheranno le risorse necessarie alla realizzazione delle attività contemplate.

I Protocolli aggiuntivi ai quali si riferisce il presente Articolo dovranno contenere le seguenti disposizioni minime:

- scopi da raggiungere;
- identificazione e descrizione delle attività da eseguire;
- determinazione dei tempi e delle fasi dell'esecuzione;
- individuazione delle risorse disponibili e delle spese previste;
- piani di utilizzazione delle risorse finanziarie.

**Articolo III: Criteri di selezione**

I partecipanti alle attività previste dal presente Accordo (Memorandum) saranno scelti sulla base del merito, senza discriminazioni per motivi di razza, origine nazionale o etnica, religione, colore, età, sesso, stato civile, disabilità fisiche, od orientamento sessuale. Ciascuna delle Parti ammetterà i partecipanti selezionati dall'altra Parte, purché nella scelta si siano adempiuti i criteri accademici e/o accertate le abilità professionali convenuti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

### Articolo IV: Coordinamento e monitoraggio

Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna Università designerà un proprio responsabile. Per l'Università di Padova è designato XXXXXX, per l'Università di XXXXXX è designato XXXXXXXXXXXX. I due responsabili effettueranno periodicamente una verifica dei risultati del presente Accordo (Memorandum).

### Articolo V : Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti da lavori realizzati nel quadro del presente Accordo (Memorandum) appartengono ad entrambe le Parti. Di tale origine si farà menzione nei lavori pubblicati. Per le iniziative che possano produrre risultati aventi rilevanza economica, le Parti congiuntamente disporranno conformemente alle proprie regolamentazioni circa la proprietà dei risultati e la tutela della stessa.

### Articolo VI: Risoluzione delle controversie

Le Parti si adopereranno per dirimere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo (Memorandum) mediante negoziato. Qualora non sia possibile la soluzione concordata di tali questioni, esse saranno sottoposte alla decisione inappellabile di una Commissione arbitrale ad hoc composta da tre membri. Ciascuna Parte designerà uno dei membri. I membri designati nomineranno di comune accordo il terzo componente con funzioni di presidente.

### Articolo VII: Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo (Memorandum) entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e avrà una durata di cinque anni a partire da tale data, salvo denuncia di una delle Parti. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data della notifica all'altra Parte. Tuttavia, le attività intraprese nel quadro dell'Accordo (Memorandum) non saranno pregiudicate dalla denuncia sopravvenuta e potranno essere regolarmente portate a compimento.

Il presente Accordo viene redatto in due versioni, in lingua italiana e in lingua xxxxxxxxxxxx, entrambe facenti fede. Ciascuna Parte è depositaria di un originale di ciascuna delle due versioni.

Luogo e data:

Prof. Rosario Rizzuto

Prof. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rettore dell'Università degli Studi di Padova

Rettore dell'Università di XXXXXXXXXXXXXXXX